



Ministero dell'Ambiente  
e della Tutela del Territorio e del Mare

DIREZIONE GENERALE PER I RIFIUTI E L'INQUINAMENTO

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA  
DEL TERRITORIO E DEL MARE  
Direzione Generale per i Rifiuti e l'Inquinamento

REGISTRO UFFICIALE - USCITA  
Prot. 0011845/RIN del 28/09/2015  
DIV. II

A tutte le Regioni e Province autonome  
Indirizzi in allegato

E, p.c. al Capo di Gabinetto  
al Capo dell'Ufficio Legislativo  
SEDE

**Oggetto: chiarimenti interpretativi in merito alla nuova classificazione dei rifiuti introdotta dal Regolamento UE 1375/2014 e dalla Decisione UE 955/2014. Errata corrige.**

Con nota 11719 del 25 settembre u.s. la scrivente Direzione ha fornito alcuni chiarimenti interpretativi in merito alla nuova classificazione dei rifiuti introdotta dal Regolamento UE 1375/2014 e dalla Decisione UE 955/2014.

Con la presente si trasmette (in allegato) una versione corretta della predetta nota che conteneva nel testo un refuso relativo all'attribuzione della caratteristica di pericolo HP14.

Il riferimento per la modalità di attribuzione di tale caratteristica di pericolo è infatti costituito dal comma 9 ter dell'articolo 7 del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, così come convertito dalla Legge 6 agosto 2015 n. 125, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dott. Mariano Grillo)



**Chiarimenti interpretativi in merito alla nuova classificazione dei rifiuti introdotta dal  
Regolamento UE 1375/2014 e dalla Decisione UE 955/2014.**

Il 18 dicembre 2014 la Commissione europea ha emanato il regolamento (UE) N. 1357/2014 “*che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive*” e la decisione 2014/955/UE “*che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco europeo dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio*”.

Il regolamento 1357/2014 (di seguito “regolamento”) contiene le nuove indicazioni dell'Unione europea per l'attribuzione delle caratteristiche di pericolo ai rifiuti e sostituisce le precedenti caratteristiche di pericolo da H1 a H15, con le nuove caratteristiche da HP1 a HP15.

La decisione 2014/955/UE (di seguito “decisione”) modifica l'elenco europeo dei rifiuti introducendo alcuni nuovi codici, sopprimendo gli articoli 2 e 3 e sostituendo l'allegato della decisione 2000/532/CE.

Le disposizioni europee modificate dal regolamento e dalla decisione sono state recepite nell'ordinamento nazionale negli allegati D (Elenco dei rifiuti istituito dalla decisione della Commissione 200/532/CE) ed I (Caratteristiche di pericolo dei rifiuti) al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Il regolamento e la decisione si applicano in tutti gli Stati dell'Unione europea a far data dal 1° giugno 2015.

Nelle more dell'organica revisione della normativa nazionale di settore, si rende necessario fornire i necessari chiarimenti e specificazioni anche in relazione alle implicazioni di carattere operativo che discendono dal vigente quadro normativo di riferimento.

Preliminarmente, si ribadisce che dal 1° giugno 2015 il regolamento e la decisione trovano piena ed integrale applicazione nel nostro ordinamento giuridico e che, di conseguenza, a decorrere dalla medesima data, gli allegati D ed I del suddetto decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, non risultano applicabili, laddove essi risultino in contrasto con le suddette disposizioni dell'Unione europea.

In particolare per quanto concerne l'Allegato D al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, si precisa che continuano ad applicarsi soltanto i punti 6 e 7 del paragrafo intitolato “Introduzione”, in quanto costituiscono recepimento di una disposizione comunitaria introdotta con l'articolo 7, paragrafi 2 e 3 della direttiva 2008/98/CE, ancora vigente nel quadro normativo comunitario e non modificata dalle disposizioni in questione.

Per quanto concerne l'Allegato I, dal 1 °giugno 2015 deve intendersi interamente disapplicato perché contiene disposizioni non conformi al disposto del nuovo regolamento .

Alla luce di quanto sopra esposto si precisa che l'applicazione delle nuove disposizioni dell'Unione europea determina la necessità di provvedere alla riclassificazione dei rifiuti con cosiddetto “codice a specchio”, per i quali la modifica delle caratteristiche di pericolo dell'Allegato III della direttiva 2008/98/CE, potrebbe causare la modifica della classificazione del rifiuto da pericoloso a non pericoloso o viceversa;

La decisione ha introdotto un nuovo elenco dei rifiuti che si differenzia dal precedente per limitate modifiche. In particolare:

- a) sono stati introdotti due nuovi codici: il 010310 (fanghi rossi derivanti dalla produzione di allumina contenenti sostanze pericolose, diversi da quelli di cui alla voce 010307) e il 190308 (mercurio parzialmente stabilizzato);
- b) è stata modificata la descrizione del codice 010309 che in base alla nuova decisione diventa “*fanghi rossi derivanti dalla produzione di allumina, diversi da quelli di cui alla voce 010310*”.

Va segnalato quindi che eventuali ulteriori disallineamenti relativi alla descrizione dei codici dei rifiuti sono da imputarsi alla traduzione in lingua italiana del testo originario della decisione, non implicando alcuna modifica reale degli stessi codici, come del resto risulta dal testo originario della decisione in lingua inglese.

Sotto il profilo interpretativo si evidenzia che nella decisione, all'allegato “*Elenco di rifiuti di cui all'articolo 7 della direttiva 2008/98/CE*”:

- a) nel paragrafo “*Valutazione e classificazione*”, sottoparagrafo 2 “*Classificazione di un rifiuto come pericoloso*”, alla quarta alinea la frase “*I limiti di concentrazione di cui all'allegato III della direttiva 2008/98/CE non sono applicabili alle leghe di metalli puri in forma massiva (non contaminati da sostanze pericolose). I residui di leghe sono considerati rifiuti pericolosi sono specificamente menzionati nel presente elenco e contrassegnati con un asterisco (\*)*.” è da intendersi come “*I limiti di concentrazione di cui all'allegato III della direttiva 2008/98/CE non sono applicabili alle leghe di metalli puri in forma massiva (non contaminati da sostanze pericolose). I residui di leghe **che** vengono considerati rifiuti pericolosi sono specificamente menzionati nel presente elenco e contrassegnati con un asterisco (\*)*.”;
- b) nel capitolo “*Valutazione e classificazione*”, paragrafo 1 “*Valutazione delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti*” la frase “*quando una sostanza è presente nei rifiuti in quantità inferiori al suo valore soglia, non viene presa in considerazione per il calcolo di una determinata soglia*” è da intendersi più propriamente nella maniera seguente “*quando una sostanza è presente nei rifiuti in quantità inferiori al suo valore soglia, non viene presa in considerazione per il calcolo del valore limite di concentrazione*”.

Sotto il profilo interpretativo si evidenzia che nel regolamento, all'Allegato "*Allegato III Caratteristiche di pericolo per i rifiuti*" sotto la voce HP 6 "*Tossicità acuta*" al secondo capoverso la frase "*I seguenti valori limite sono da prendere in considerazione (...)*" è da intendersi più propriamente come "*I seguenti valori soglia sono da prendere in considerazione (...)*". Sempre con riferimento all'Allegato al regolamento si evidenzia che sotto la voce HP 9 «*infettivo*» viene stabilito che "*l'attribuzione della caratteristica di pericolo HP 9 è valutata in base alle norme stabilite nei documenti di riferimento o nella legislazione degli Stati membri*"; a tal proposito si segnala che la legislazione pertinente vigente a livello nazionale è rappresentata dal DPR 254/2003 che elenca i rifiuti sanitari pericolosi.